

La lotta al riciclaggio e il «pasticcio» del concorso nel reato

di Ivo Caraccioli

L'interpretazione della complessa normativa delle segnalazioni anti-riciclaggio a carico dei professionisti, quale risultante dal Dlgs 56/2000, dalla legge Comunitaria 2006 e dai relativi provvedimenti applicativi (decreto ministeriale e provvedimento dell'Uic), sta suscitando una serie di interrogativi sempre più complessi, ai quali è difficile purtroppo poter dare delle risposte tranquillizzanti. Di qui la necessità che il Legislatore introduca in tempi ravvicinati delle norme correttive, recependo le osservazioni delle categorie professionali.

Un punto delicato è il seguente. I reati-presupposto dell'obbligo delle segnalazioni (articoli 648 bis e ter Cp) prevedono una "clausola di riserva" concernente il non essere concorsi nel reato-base da cui proviene il denaro. Così come il ricettatore non deve avere concorso con il ladro (ad esempio, assicurandogli preventivamente il collocamento della refurtiva), perché altrimenti risponde anch'egli di furto; colui che impiega in attività economiche anche lecite il provento di un reato fiscale non deve avere concorso nel reato stesso.

Ne consegue che nelle imprese individuali questa separazione di soggetti non è possibile. Invece lo sdoppiamento può aversi nelle società, e qui possono darsi tre casi:

— il presidente del Cda ha commesso il reato fiscale sottoscrivendo la dichiarazione e poi impiega in attività imprenditoriali il denaro risparmiato (ovviamente aderendo alla tesi, da me sempre criticata, ma sposata sia da Bankitalia che dall'Uic, che anche il

mero "risparmio di imposta" dia luogo alla "provenienza del denaro" dal reato fiscale): non essendoci lo "sdoppiamento" richiesto, per il consulente della società non scatta l'obbligo di segnalazione;

— il presidente del Cda ha commesso il reato fiscale ma il reimpiego viene effettuato dall'amministratore delegato, ben consapevole di entrambe le fasi della procedura: siamo in materia di concorso nel reato-base e quindi parimenti non c'è obbligo di segnalazione per il consulente;

— il presidente del Cda ha commesso il reato fiscale e il reimpiego viene effettuato dall'amministratore delegato, peraltro inconsapevole del reato suddetto: solo in questo caso abbiamo lo "sdoppiamento" richiesto e quindi scatta l'obbligo di segnalazione per il consulente.

Questa conclusione appare incomprensibile a molti professionisti, i quali rilevano l'incongruità del fatto che, se arriva in studio il cliente usuraio per prospettare l'impiego del denaro ottenuto dall'illecita attività, il commercialista non è tenuto a segnalare; mentre invece sì, se viene la moglie casalinga o il figlio studente che hanno avuto il denaro dal familiare. Si prospetta una possibile violazione del principio di eguaglianza (articolo 3 della Costituzione).

Eppure le formule usate dagli articoli 648 bis («fuori dei casi di concorso nel reato») e 648-ter («fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis») non lasciano spazio per una diversa interpretazione. L'errore è del Legislatore dell'antiriciclaggio nel non

aver previsto la disparità di trattamento che ne sarebbe derivata.

Qualcuno, anche autorevolmente, propone un'interpretazione estensiva del combinato disposto delle norme in questione, nel senso che "nel più sta il meno", e quindi l'obbligo di segnalazione sussisterebbe non solo se si presenta la moglie ma anche se si presenta l'usuraio.

Si sostiene che, trattandosi di norme amministrative (appunto quelle che prevedono l'obbligo di segnalazione), non sussisterebbe il divieto di analogia per le norme penali (articoli 25 Cpv della Costituzione, 1 Cp. 14 preleggi).

La tesi mi lascia comunque molto perplesso, in quanto siamo in presenza di norme cogenti, le quali pongono delle pesanti limitazioni all'attività professionale, oltre che una vera e propria "ferita" al segreto professionale, per cui ci si deve opporre, per ragioni di principio, a qualsiasi interpretazione tendente ad allargare l'ambito delle disposizioni che prevedono siffatto tipo di obblighi.

Questa, importantissima, necessità di chiarimento, insieme a molte altre, potrebbe già da sola legittimare l'intervento di un Legislatore interessato a chiarire i dubbi (magari approfittando di qualche "treno in corsa", ossia di un provvedimento legislativo su materie analoghe, o neanche tanto, come l'esperienza parlamentare insegna.